

REGOLAMENTO (CEE) N. 571/91 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3251/90⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prevedere, ai fini del riconoscimento delle imprese, una verifica preventiva in loco degli impianti e dei mezzi di condizionamento di dette imprese;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra altresì che, al fine di evitare talune distorsioni, è necessario sottoporre le nuove imprese, durante il primo anno di attività, a maggiori controlli; che tuttavia queste particolari disposizioni non valgono per la Spagna e il Portogallo nelle prime due campagne di applicazione di tale regime di aiuto, dal momento che quest'ultimo è stato introdotto nei due paesi anzidetti col 1° dicembre 1990;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime, in parola, occorre controllare meglio le vendite ai consumatori diretti effettuate dall'impresa riconosciuta; che, allo stesso scopo, è d'uopo potenziare i controlli da eseguire presso le singole imprese, precisandone meglio la natura;

considerando che, per garantire controlli efficaci, è opportuno in taluni casi estendere le verifiche anche ai dettaglianti;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è preferibile subordinare lo sconfezionamento dell'olio presentato in piccoli imballaggi a condizioni più severe e inasprire le sanzioni nel caso in cui lo sconfezionamento non sia autorizzato o nel caso in cui sussista il rischio che si effettui tale operazione;

considerando che, sempre ai fini di una buona gestione amministrativa, è opportuno precisare meglio i compiti degli organismi professionali e stabilire le sanzioni da

applicare in caso di mancata osservanza degli obblighi ad essi incombenti;

considerando che, per garantire una migliore sorveglianza dell'applicazione del regime di aiuto nei vari Stati membri, vanno definiti i dati complementari da comunicare periodicamente alla Commissione;

considerando che la tariffa doganale comune è stata sostituita dalla nuova nomenclatura combinata; che si devono pertanto modificare gli articoli contenenti riferimenti a prodotti in base alla vecchia tariffa;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO;

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue:

1. All'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

• Ai fini del riconoscimento, le autorità competenti dello Stato membro procedono alla verifica in loco degli impianti e della capacità di confezionamento dell'impresa richiedente. Negli Stati membri che hanno istituito l'agenzia di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84, quest'ultima può partecipare a dette verifiche, ove lo ritenga necessario. •

2. All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

• a) le scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti alla data del riconoscimento e all'inizio di ogni campagna; •

3. All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

• Qualora l'impresa di confezionamento venda, direttamente o tramite un proprio punto vendita, l'olio d'oliva a consumatori diretti, essa riporta nella sua contabilità giornaliera di magazzino e per ogni partita superiore a venti litri, la quantità e la qualità dell'olio venduto, nonché il numero della relativa fattura di vendita. Per le partite non superiori a venti litri, l'indicazione della fattura può essere sostituita da quella della bolletta di uscita o di ogni altro documento equivalente relativo alla partita.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 311 del 10. 11. 1990, pag. 24.